

DETERMINAZIONE DACU N. 14/2018

Approvazione delle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico e delle procedure per il riconoscimento della quota *una tantum*, di cui alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

Visti:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 24 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: TIBSI) c.m.i dalla deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, (di seguito: deliberazione 227/2018/R/IDR);
- la deliberazione 5 aprile 2018, 198/2018/A;
- le determinazioni 27 giugno 2018 DACU 12/2018 e s.m.i;
- documento per la consultazione del 22 giugno 2017, 470/2017/idr (di seguito: DCO 470/2017/R/idr);
- documento per la consultazione del 10 novembre 2017, 747/2017/R/idr (di seguito DCO 747/2017/R/idr).

Considerato che:

- la disciplina attuativa del bonus sociale idrico è stata definita dalla deliberazione 897/2017/R/IDR, a valle di due successive consultazioni (DCO 470/2017/R/idr e DCO 747/2017/R/idr) da cui è emersa la richiesta da parte della maggioranza dei soggetti rispondenti di poter utilizzare il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), per il trasferimento automatico ai gestori, da parte dei Comuni (e i CAF da essi autorizzati), delle informazioni necessarie alla valutazione delle istanze di ammissione al bonus;
- all’articolo 12*bis* del TIBSI sono disciplinate le modalità di scambio delle informazioni finalizzate all’erogazione del bonus sociale idrico;
- l’articolo 13, comma 13.1, del TIBSI dispone che i gestori del servizio idrico, ai fini della validazione delle richieste di compensazione, verifichino le informazioni di cui alla Tabella 2 del medesimo testo;
- le verifiche dei requisiti di ammissibilità necessitano di procedure di dettaglio standardizzate, al fine di garantire un efficiente ed equo funzionamento del sistema di gestione delle compensazioni;
- in particolare, l’adozione di schemi di verifica predefiniti è necessaria per garantire una omogeneità di trattamento delle istanze di agevolazione sul territorio nazionale e per definire

un elenco standard di motivazioni nei casi di rigetto che faciliti l'individuazione delle eventuali anomalie delle istanze e l'individuazione dei casi in cui è possibile la correzione e la successiva validazione delle medesime;

- l'articolo 4, comma 4.4 della deliberazione 897/2017/R/IDR prevede che, al fine di determinare e dettagliare gli aspetti relativi alle modalità di comunicazione tra gestori e SGate, il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti e il Direttore della Direzione Sistemi Idrici possano convocare Gruppi Tecnici con i gestori e le loro associazioni rappresentative e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI);
- ai fini di cui al precedente alinea è stato costituito il tavolo tecnico ANCI-Gestori del servizio di acquedotto per la condivisione delle specifiche di collegamento dei sistemi informatici a SGate e per l'elaborazione delle procedure di validazione o rigetto delle istanze relative al bonus sociale idrico;
- una prima stesura del documento relativo alle procedure di validazione delle richieste di bonus sociale idrico è stata condivisa con il richiamato tavolo tecnico e le osservazioni ricevute dai partecipanti hanno dato parere sostanzialmente positivo al testo proposto;
- i componenti del tavolo tecnico non hanno fornito risposte condivise ad alcune specifiche problematiche, quali, ad esempio, le modalità di controllo sui codici fiscali dei richiedenti il bonus, mentre hanno esposto, in maniera diffusa, problematiche relative alla difficile individuazione delle utenze indirette in generale, e delle utenze indirette appartenenti ad abitazioni plurifamiliari per cui la normativa attuale non richiede la presenza di un amministratore di condominio;
- in assenza di un codice univoco che individui il punto di consegna della fornitura del servizio idrico integrato, alcune problematiche, relative all'individuazione delle utenze indirette, e delle abitazioni plurifamiliari, possono trovare solo parziale soluzione.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 4.2 della richiamata deliberazione 897/2017/IDR c.m.i ha previsto un regime transitorio per l'anno 2018, volto ad erogare agli aventi diritto, una quota compensativa *una tantum* pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito, se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1 gennaio 2018 e ha altresì previsto di riallineare il periodo di agevolazione delle domande di bonus idrico a quello delle domande elettriche e gas, laddove presenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i soggetti coinvolti e semplificare le procedure di ammissione e rinnovo;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 all'art. 3, comma 1, stabilisce che abbiano diritto al bonus sociale idrico tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale. Ai fini dell'erogazione del bonus è pertanto necessario essere un utente, diretto o indiretto, in condizioni di disagio economico sociale.

Ritenuto opportuno:

- stabilire le procedure di dettaglio necessarie a dare una prima attuazione alle previsioni dell'articolo 13, comma 13.1 del TIBSI anche tenuto conto delle osservazioni dei componenti il tavolo tecnico;
- con specifico riferimento ad abitazioni plurifamiliari, per cui non è richiesta dalla normativa la presenza di un amministratore condominiale e nelle quali il servizio idrico risulti nella titolarità di una unica utenza domestica diretta, individuare modalità semplici che

- consentano al gestore di avere degli elementi di valutazione più certi, come una esplicita dichiarazione dell'utente indiretto rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00 ;
- approfondire per la medesima categoria di utenti di cui al precedente alinea la possibilità che l'autocertificazione possa essere eventualmente sostituita dall'evidenza che l'utente indiretto interessato abbia anche richiesto ed ottenuto il bonus elettrico al medesimo indirizzo;
 - assicurare, con adeguate modalità, agli utenti indiretti residenti in abitazioni plurifamiliari che hanno già presentato domanda di bonus idrico, la possibilità di richiedere la rettifica dell'esito già comunicato qualora non abbiano ottenuto il bonus perché il contratto di fornitura idrica non risultava intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio;
 - ai fini dell'erogazione della quota compensativa *una tantum*, qualora l'utenza interessata non sia stata servita dal medesimo gestore per l'intero periodo, richiedere che il soggetto che ha le caratteristiche per poterla ottenere, autocertifichi la propria condizione di utente per il periodo interessato.

DETERMINA

1. di approvare le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico, di cui all'allegato A alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che, ai fini dell'erogazione del bonus sociale idrico, gli utenti indiretti residenti in abitazioni plurifamiliari con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 in cui il contratto di fornitura idrica non sia intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio, attestino la propria condizione di residenza in dette abitazioni attraverso l'autodichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00;
3. di prevedere che ai fini dell'erogazione della componente compensativa *una tantum* il soggetto richiedente il bonus, attesti la propria condizione di utente, attraverso l'autodichiarazione rilasciata ai sensi del richiamato articolo 47 del d.P.R. 445/00PR;
4. di approvare il modulo di autocertificazione, Allegato B alla presente determina, di cui è parte integrante e sostanziale, attraverso il quale l'utente può dichiarare quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3;
5. di pubblicare il modulo di autocertificazione (Allegato B) come allegato alla determinazione DACU 12/2018;
6. di prevedere, anche tenuto conto dei necessari tempi di adeguamento di SGAt, che:
 - I. le disposizioni di cui all'allegato A, con l'eccezione dei paragrafi 2.3 e 2.5, trovino applicazione a partire dal 1 settembre 2018;
 - II. i paragrafi 2.3 e 2.5 dell'Allegato A e l'Allegato B trovino applicazione a partire dal 1 ottobre 2018;
7. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI) all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 9 agosto 2018

Il Direttore
Roberto Malaman